

Ric.N. 5738/1993

Sent. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZIONE III

Composto dai signori

Stefano BACCARINI	Presidente
Domenico LUNDINI	Cons. rel. est.
Giuseppe SAPONE	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 5738 del 1993., proposto dal Prof. Giorgio Chinnici, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Agrifoglio e Nicola Coco, con domicilio in Roma Via Treviso 31;

C O N T R O

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti

-della Prof.ssa Vincenza Capursi, rappresentata dall'Avv. Girolamo Calandra ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi;

-del Prof. Pierantonio Bellini, n. c.;

-del Prof. Giuseppe Puggioni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Carlo Mezzanotte e Avilio Presutti, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, Via delle Tre Madonne 16;

-della Prof.ssa Marisa Civardi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Arturo Maresca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;

per l'annullamento

dei provvedimenti di nomina dei vincitori del concorso per quattro posti di professore universitario di ruolo I fascia, n. PO432 Statistica Sociale, non ancora pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e dei controinteressati Capursi, Puggioni e Civardi;

Viste le memorie difensive delle parti;

Viste le ordinanze istruttorie n. 272 del 27.2.2007 e n. 1027 del 4.9.2007;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore designato, per la pubblica udienza del 5.12.2007, il Cons. D. Lundini;

Uditi all'udienza predetta gli avvocati come da verbale;

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il Prof. Giorgio Chinnici ha partecipato, nel 1990, con esito negativo, al concorso a posti di professore universitario di ruolo, I fascia, P0432, "Statistica Sociale" indetto dal Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica con DM 4.8.1988.

Il Decreto del 16.10.1990 di approvazione degli atti del concorso predetto è stato poi impugnato dal ricorrente, con ricorso per il quale questo Tribunale, con sentenza n. 466 del 29.4.1992, ha dichiarato tuttavia la cessazione della materia del contendere, dato che nelle more del giudizio l'Amministrazione aveva provveduto, dopo aver annullato gli atti concorsuali e il DM predetto, a modificare la Commissione Giudicatrice (la cui originaria composizione, con la presenza di alcuni componenti incompatibili, era stata in effetti censurata dall'istante).

Il Decreto Ministeriale del 3.5.1991, di formazione della nuova Commissione, è stato anch'esso gravato dall'attuale ricorrente, ma il relativo ricorso del 27.6.1991, con decreto presidenziale n.12114 del 2.11.2004, è stato infine dichiarato perento.

Il concorso in esame nel frattempo si è concluso, con approvazione dei relativi atti, giusto DM 1.10.1991, e nomina dei quattro vincitori (attuali controinteressati).

2. Tali nomine, di cui l'istante afferma, nel ricorso in trattazione (depositato il 6.5.1993), essere solo di recente venute a conoscenza, sono ora impuginate con il ricorso stesso, nel quale vengono dedotti dall'interessato motivi d'illegittimità derivata dai vizi (già prospettati con il precedente ricorso avverso il decreto di modifica della Commissione) che inficerebbero la composizione della Commissione stessa.

Si tratterebbe, in particolare, dell'immotivata sostituzione di due soli

componenti della Commissione originaria (in posizione d'incompatibilità con un terzo componente), mentre più correttamente avrebbero dovuto essere sostituiti anche detto terzo commissario ed addirittura la Commissione nel suo complesso (le cui garanzie di imparzialità e serenità, ad avviso del ricorrente, erano ormai venute meno). E comunque, assume l'istante, la nuova composizione della Commissione sarebbe anche viziata dalla presenza di un componente denunciato dal ricorrente e per il quale, a seguito di tale denuncia, è stata avanzata, in data 5 marzo 1991, richiesta di rinvio a giudizio al G.I.P..

L'Amministrazione e i controinteressati Capursi, Puggioni e Civardi si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto ex adverso all'impugnativa di cui trattasi, chiedendone la declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e comunque il rigetto.

3. Premesso quanto sopra, ritiene preliminarmente il Collegio di dover disattendere le eccezioni di irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità mosse dalle parti resistenti.

Quanto, anzitutto, alla pretesa irricevibilità del gravame, la stessa non sussiste, dal momento che l'Amministrazione ed i controinteressati non hanno inequivocabilmente dimostrato, come per essi costituiva onere di fare, che il ricorrente abbia acquisito comunicazione o piena conoscenza degli atti impugnati da oltre 60 giorni antecedenti la notifica del ricorso (avvenuta nell'aprile 1993). Né costituisce prova di tale conoscenza (e quindi della tardività del ricorso) il fatto, prospettato dai controinteressati, che il ricorrente abbia partecipato,

sin dal novembre 1991, ad alcune riunioni del Consiglio di Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Palermo, nei cui verbali figurava presente anche la Prof.ssa Capursi, in qualità di Professore di prima fascia e con le funzioni di Segretario, per cui (si sostiene) almeno in quelle occasioni il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza che il concorso si era concluso e che la Prof.ssa Capursi e gli altri "resistenti" ne erano stati nominati vincitori.

Al riguardo rileva invero il Collegio: che nei detti verbali non si faceva alcun riferimento al concorso di cui trattasi; che la presenza alle menzionate riunioni del Consiglio di Facoltà di Economia e Commercio in qualità di Professore di prima fascia riguardava la sola Prof.ssa Capursi e non anche gli altri controinteressati; che non vi erano elementi per ricollegare la qualifica rivestita in quelle occasioni dalla Prof.ssa Capursi proprio al superamento da parte della stessa del concorso di cui trattasi; che comunque il ricorrente, solo per avere partecipato alle riferite riunioni, non necessariamente doveva accorgersi dello status di professore di prima fascia rivestito dalla Prof.ssa Capursi, dal momento che i verbali delle riunioni stesse, che tale qualifica riportano, risultano firmati solo dal Segretario e dal Preside della Facoltà.

4. E'anche priva di pregio l'eccezione con la quale le parti resistenti sostengono che il ricorso sarebbe inammissibile in relazione alla pregressa impugnativa dell'atto endoprocedimentale (nomina della Commissione) definita nel 2004 con decisione di perenzione

Invero, va tenuto conto del pacifico principio giurisprudenziale per cui

il provvedimento di nomina di una Commissione giudicatrice di un pubblico concorso può essere impugnato dal candidato che si ritenga leso nei propri interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e con la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione effettiva della sfera giuridica dell'interessato (vedi TAR Abruzzo, PE, 14.3.2007, n. 321; TAR NA 14.9.2006, n. 8126, CdS, V, 23.9.2005, n. 5026 e 10.7.2003, n. 4119). Sicchè non ha alcun rilievo preclusivo nella specie la definizione con pronuncia di perenzione del precedente ricorso tuzioristicamente mosso dall'istante avverso il solo atto endoprocedimentale. Il ricorrente reitera invero, chiaramente e diffusamente, nel ricorso in esame, avverso gli atti impugnati, le stesse censure già a suo tempo prospettate contro la nomina della Commissione, e non rileva certamente, nei sensi pretesi dalle controparti, il fatto che i vizi del procedimento siano ora formalmente fatti valere sotto forma di "illegittimità derivata". Infatti il ricorso, sostanzialmente e non formalisticamente letto ed interpretato, è comunque chiaro ed inequivoco nell'esprimere la volontà dell'istante di denunciare l'illegittimità della procedura concorsuale per vizi connessi alla fase di nomina e alla composizione della Commissione giudicatrice.

Tanto basta, sotto l'aspetto esaminato, per dare ingresso al ricorso stesso.

5. Viene infine dedotta un'ulteriore eccezione d'improcedibilità dell'impugnativa, ricollegata alla circostanza che il ricorrente sarebbe

ormai da tempo cessato dal servizio e non potrebbe comunque coltivare alcun residuo interesse all'impugnativa azionata, avendo anche raggiunto il limite massimo di età stabilito dalla legge per i Professori universitari, sicchè mai potrebbe ora ricoprire tale posizione.

L'eccezione non può essere assecondata, dal momento che, a prescindere da ogni altra considerazione, deve ritenersi nella specie la persistenza dell'interesse al ricorso quanto meno sotto il profilo risarcitorio, in proposito dovendosi tra l'altro considerare che un'eventuale relativa pretesa potrebbe essere fatta valere dal ricorrente anche con domanda autonoma e separata.

6. Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento, dovendosi condividere il motivo di censura, che va esaminato prioritariamente in quanto fondato ed assorbente, con il quale l'istante deduce l'illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice dato che nei confronti di uno dei suoi componenti, che il ricorrente stesso aveva denunciato all'autorità giudiziaria, era stata avanzata, in data 5 marzo 1991, una richiesta di rinvio a giudizio al GIP.

Invero, le cause d'incompatibilità e di astensione del giudice, codificate dall'art. 51 c.p.c., sono estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale d'imparzialità, ad ogni campo dell'azione amministrativa, e segnatamente, quando manchi una disciplina specifica propria, alla materia dei concorsi pubblici, anche universitari, ed alle relative commissioni giudicatrici, dato che nella composizione di queste ultime particolarmente rilevano esigenze di

trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio (cfr.TAR Toscana, FI, I, 24.5.2004, n. 1490; TAR Sicilia, PA, I, 11.2.2003, n. 180; CdS, VI, 8.5.2001, n. 2589).

Ne consegue l'applicabilità alla composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso dello stesso comma 1 n. 3 dell'art. 51 cpc sopra menzionato, che contempla l'ipotesi della "causa pendente" come presupposto dell'obbligo di astensione e quindi, ove quest'ultima sia mancata, dell'illegittima composizione dell'Organo.

Orbene, seppure è pacifico che nella materia concorsuale il candidato non può preconstituire, attraverso una denuncia all'Autorità giudiziaria, una causa di ricusazione o astensione con riguardo ai componenti della Commissione di valutazione, tuttavia deve ritenersi, alla stregua di un orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedi CdS, IV, 19.6.2003, n. 3658; TAR Lazio, Roma, I, 1°12.2005, n. 12773 e 5.3.2002, n. 1666) che, ove tale denuncia sia sfociata in un atto di esercizio da parte del P.M. dell'azione penale, ai sensi degli artt. 50 e 405 c.p.p., con formulazione dell'imputazione, cioè in una richiesta di rinvio a giudizio ed assunzione da parte del Commissario della veste di imputato nel procedimento penale, viene allora in rilievo e si concreta la nozione e l'esistenza di una "causa pendente" tra candidato e commissario, come presupposto della posizione d'incompatibilità del secondo, del relativo obbligo di astensione e, in definitiva, dell'illegittima composizione della Commissione che abbia nondimeno operato con la presenza di un componente in siffatta posizione.

E' questo appunto ciò che si è verificato nella specie, alla stregua del dato (incontestato in punto di fatto) riferito dal ricorrente circa la richiesta di rinvio a giudizio, in data 5.3.1991, di un Commissario (il prof. Vaccina) denunciato dal ricorrente stesso.

7. In base alle esposte considerazioni, e con assorbimento di ogni ulteriore censura non espressamente esaminata, dev'essere quindi accolto il ricorso in epigrafe, con annullamento, per l'effetto e nei limiti dell'interesse del ricorrente, degli atti impugnati.

Le spese, nei confronti dell'Amministrazione, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, mentre possono essere compensate nei riguardi dei controinteressati, sussistendo giusti motivi.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per l'effetto gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse.

Condanna l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio nella misura equitativamente determinata di euro 2500,00 (duemilacinquecento,00).

Compensa le spese nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 5 e 12 dicembre 2007 .

Stefano BACCARINI

PRESIDENTE

Domenico LUNDINI

ESTENSORE